

onius Abbas, & Procurator Generalis Decretum huiusmodi Apostolicæ confirmationis nostra patrocínio communitari plurimum desideret. Nos piis ipsius Joannis Antonii Abbatis, & Procuratoris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie, absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinatis de Venerabilium Fratrum nostrorum S.R.E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, præsertim novissimi Capituli Generalis Decretum cum omnibus, & singulis in eo contentis auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus, ipsique Decretum executioni mandari decernimus; Salva tamen semper in præmissis auctoritate Congregationis memoratorum Cardinalium.

Confirmatio relati Decreti

Clausula.

§.3. Decernentes pariter easdem præsentem literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit, inviolabiliter observari. Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.4. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dicti Ordinis, ejusque Monasteriorum præsertim in Polonia, Prussia, & Lithuania consistentium, aliisve quibusvis etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus; Privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes; illis alias in suo robore permanentibus ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§.5. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transcriptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majoram sub Annulo Piscatoris die XXVI. Januarii MDCLXXXV. Pontificatus Nostri Anno Nono.

Declaratur, Clericos Seculares in communi viventes capaces esse Beneficiorum omnium, & frui privilegiis Clericorum Sæcularium, & ordinari posse ad titulum Communitatis.

Dat. 9. Febr. 1687. An. 9.

De Constitutionibus harum Clericorum vide Constit. ed. 1684, Aug. 17. P. 3.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Prospero, felicique Instituti dilectorum filiorum Clericorum Sæcularium in communi viventium statui, & progressui quantum Nobis ex alto conceditur providere, eosque specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis, a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinatis, de Congregationis nonnullorum ex Venerabilibus Fratribus Nostri S.R.E. Cardinalibus, & aliquorum ex dilectis filiis Romanæ Curie Prelatis a Nobis specialiter deputata consilio, auctoritate Apostolica tenore præsentium declaramus, eosdem Clericos Sæculares in communi viventes, quorum Institutum, & Constitutiones nuper approbavimus, ex assumptione status, & vite communis juxta Institutum, & Constitutiones hujusmodi nullo modo reddi incapaces Beneficiorum Ecclesiasticorum, cum cura, & sine cura animarum, & alias quoscumque qualitatibus, conditionibus, vel naturæ existentium, quæ per Clericos Sæculares in Titulum, Commendam, vel administrationem, aut alias quovis modo obtineri consueverunt, ac proinde ipsos Clericos Sæculares in communi viventes, tam præsentem, quam futuros, quæcumque Beneficia Ecclesiastica hujusmodi, quæ de præsentibus canonice obtinent, retinere, & alia qualibet, servatis de jure servandis consequi, & obtinere posse; & quatenus ad illa cæteroque canonice præsententur, vel eligantur, aut alias quovis modo assumantur in illis institui, electionisque de eorum personis factas confirmari posse, & debere in omnibus, & per omnia, perinde ac si Institutum prædictum minime assumpsissent, nec in illo viverent: ita tamen ut ipsi omnibus, & singulis eorumdem Beneficiorum obligationibus satisfaciant, oneraque illis incumbentia supportent, quemadmodum alii Clerici Sæculares illa obtinentes satisfacere, & supportare deberent. Præterea eosdem Clericos in communi viventes, cum Sæculares sint, omnibus, & singulis Clericorum Sæcularium juribus, prærogativis, præminentibus, immunitatibus, facultatibus, & privilegiis, uti, frui, potiri, & gaudere posse, & debere. Ac demum eisdem Clericis Sæcularibus in communi viventibus, ut licet sufficientem Beneficii, vel patrimonii titulum ad Sacros Ordines de jure requisitum non obtineant, nihilominus de Superioris Generalis dicti Instituti pro tempore existentis licentia, ad titulum Communitatis, sive Instituti prædicti pro arbitrio, & conscientia Ordinarium locorum ad Sacros Ordines hujusmodi, servatis alias servandis, promoveri valeant, auctoritate, & tenore præsentium concedimus, & indulgemus: ea tamen lege, ut si eos subinde dimitti contingat, idem Institutum eis omnia ad congruum eorum sustentationem necessaria subministrare teneatur, idque donec, & quousque eis aliunde sufficienter fuerit provisum, ad id autem præfatus Superior Generalis bona dicti Instituti in forma Juris valida obligare, & hypothecare debeat in manibus eorumdem Ordinarium, quibus curæ erit sedulo inspicere, an eidem Instituto sufficientes suppetant facultates, ex quibus necessaria, sicut præmittitur Clericis prædictis valeant, supportari cæteris ipsius Instituti oneribus, subministrari.

Exordium.

Clerici prædicti sunt capaces Beneficiorum omnium Sæcularium.

Fruntur omnibus Juribus & privilegiis Clericorum Sæcularium.

Possunt ordinari ad titulum Communitatis, & ceteris conditionibus debet ne ceditatibus eorum, qui dimittuntur.

gister, quod in ejusdem Ordinis primordio illius Fratres non nisi una Campana utebantur, atque ita per quandam ipsius Ordinis Constitutionem cavetur: Verum in antiquissima Constitutionis hujusmodi declaratione habetur, huic Constitutioni derogatum fuisse per contrariam consuetudinem quasi generalem, non quidem temere, inductam, sed ad excitandam Christiani populi devotionem, eamque consuetudinem, quippe jam præscriptam, sine dubio vim legis obtinere. Quare Congregatio Venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita die 19. Novembris 1683. censuit consuetudinem hujusmodi esse servandam. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat felic. rec. Joannes Papa XXII. Prædecessor noster per quandam suam Constitutionem, cujus initium Quia cunctis &c. edito perpetuo ordinaverit, quod Religiosi Ordinum Mendicantium in nullo Conventu suo, seu loco plures Campanas haberent sine Sedis Apostolicæ licentia speciali, sed una tantummodo pro loco quolibet essent contenti, & alias prout in eadem Constitutione uberius continetur; Hujus vero Constitutionis vigore, vel prætextu Fratres dicti Ordinis Prædicatorum, qui in suis Conventibus plures Campanas habent, litibus, atque contentionibus vexentur, & in variis Mundi partibus ad diversa Tribunalia distrahantur: Nobis propterea dictus Jacobus Procurator Generalis humiliter supplicari fecit, ut ad tollendas, & evitandas hujusmodi contentiones, eidem Ordini opportune in præmissis providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

Conferendo habendi plures Campanas est contra Constitutionem.

Decretum Congre. Reg. pro consuetudine.

Ex Const. Jo. an. XXII. Mendicantes nequeant plures Campanas habere sine licentia S. Sedis.

Preces Proo. Gen.

Causula prædictæ facultatis.

Clausula.

§.1. Decernentes easdem præsentem literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respectively inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.2. Non obstantibus Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quibusvis etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus; Privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§.3. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transcriptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majoram sub Annulo Piscatoris die IX. Februarii MDCLXXXV. Pontificatus Nostri Anno Nono.

Dat. 12. Febr. 1687. An. 9.

C L.

Conceditur Ordini Fratrum Prædicatorum facultas habendi plures Campanas in eorum Cœnobiis, seu Domibus.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Exponi nobis nuper fecit dilectus Filius Jacobus Riccius Procurator Generalis Ordinis Fratrum Prædicatorum in Sacra Theologia Ma-

Species facti.

Clausula.

§.1. Nos igitur ipsius Jacobi Procuratoris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinatis, ut Fratres præfati Ordinis Prædicatorum in suis respectively Conventibus, seu Domibus Regularibus, sive Ecclesiis ubicumque locorum existentibus plures, & quotquot Magister Generalis ejusdem Ordinis pro tempore existens, sive eorum Prior Provincialis respectively determinaverit, Campanas habere, & retinere, illasque ad excitandam Populi devotionem pulsare, & pulsari facere libere, & licite possint, & valeant, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus.

§.2. Decernentes easdem præsentem literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.3. Non obstantibus præfata Joannis Præ-

Y

decaf.

decefforis, aliisque Conftitutionibus, & Ordinationibus Apoftolicis, ac dicti Ordinis, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apoftolica, vel quavis firmitate alia roboratis factis, & confuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, & literis Apoftolicis in contrarium premifforum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis: Quibus omnibus, & fingulis, illorum tenores prefentibus pro plene, & fufficienter expreis, ac de verbo ad verbum infertis habentes, illis alias in suo robore permanfuris ad premifforum effectum hac vice dumtaxat fpecialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

§.5. Volumus autem, ut earundem presentium literarum transfumptis, seu exemplis, etiam impreis, manu alicujus Notarii publici fufcriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides, ubique locorum tam in iudicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis presentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostense.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, sub Annulo Piscat. die XII. Febr. MDCLXXXV. Pontificatus nostri Anno Nono.

C L I.

Confirmandur Conftitutiones Monialium Recolletarum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum in Hispania.

Ab Innoc. X. confirmata fvere Conftitutiones Monialium B. M. V. sub Regula S. August. Constit. ed. 1645., Aug. 28. P. 1., & Constit. ed. 1676., Decem. 4. Idem, P. 1. approbata ab hoc Pontifice Constit. Monialium Adorationis SS. Sacramenti in Gallia.

INNOCENTIUS PP. XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sacrofancti Apoftolatus officium, quod infrenabilis Divinæ Sapientiæ, atque bonitatis altitudo humilitati nostræ, nullo licet meritorum nostrorum fuffragio, imponere dignata est salubriter exequi, adjuvante Domino, jugiter fatagentes, ea, quæ pro felici Sacrarum Virginum, & Devotarum Mulierum, quæ oblitæ Populum suum, & Domum Patris sui, divinis obsequiis se sub suavi Religionis jugo devoverunt, regimine, prosperaque illarum per viam Mandatorum Domini directione pie, prudenterque ordinata, atque constituta esse noscuntur, Apoftolici muniminis præsidio, cum id a Nobis petitur, libenter corroboramus; ut illustrior illa portio gregis Christi virtutum monilibus exornata, Cælesti Sponfo semper fit acceptior, & lætioribus in dies, illo benedicente, proficiat incrementis.

§.1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Ferdinandus de Alava Procurator Fratrum Hispaniæ Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, ac dilectarum in Christo Filiarum Monialium Recolletarum nuncupatarum ejusdem Ordinis Superiorum Provinciæ Castellæ, Legionis, & Navarra Jurisdictioni subjeçarum, quod pro felici prosperoque earundem Monialium Regimine, & gubernio confectæ fue-

Constitutiones.

runt vulgari Italico idiomate, sive in illud versâ nonnullæ Conftitutiones, quæ a primo eorum Capitulo, quod de Officio Divino inscribitur, incipiendo, sunt tenoris, qui sequitur, videlicet:

CAPITOLO PRIMO.

Dell'Offizio Divino.

1. Il più proprio della Religione, è l'assistentza maggiore al culto di Nostro Signore, ed il più principale di quello è la perseveranza alle suelodi nel Coro, e così si ordina, che si dica in quello ogni giorno l'offizio Divino, conforme al Rito Romano, e s'osserva nella nostra Religione; al quale dovranno assistere tutte le Religiose del Coro, e fuori di quello, se non sia per infermità, o occupazione, che sia legittima, e con licenza della Superiora. Quella, che mancherà senza le suddette circostanze, sia corretta: Quello, che si cantarà, sia senza punto, e tono grave, e nel recitare, e cantare, si osservi una pausa moderata, e il tutto con divozione, di modo che sia di edificazione a chi le sentirà. Li Matutini si diranno sempre alle nove ore della notte, cioè tre ore avanti la mezza notte, e dopo si farà la disciplina nel Coro nelli giorni statuti, quali sono il Lunedì, Mercoledì, e Venerdì dell'anno se non vi farà festa, che l'impedisca secondo le Conftitutioni: questa duri per lo spazio d'un Miserere recitato con pausa, e divozione con le orazioni prefritte dal Definitorio. Quelle della Settimana Santa durino per lo spazio di tre Miserere.

2. L'Ora Prima si dica con l'altre Ore minori dopo l'Ora dell'Orazione Mentale, se non farà che per la Solennità si dovessero dire, la Terza, Sesta, e Nona, all'ora della Messa cantata. Nona si dirà nell'ora prima dopo il mezzo giorno dal dì dell'Invenzione della Santa Croce di Maggio fino all'Esaltazione della medesima Santa Croce di Settembre, eccettuati li giorni di digiuno, e ordinati dalla S. Madre Chiesâ.

3. Li Vespri si diranno alle due ore dopo mezzo giorno, eccetto, che nella Quarèsima, si diranno all'undeci ore, avanti mezzo giorno.

4. Le Compiete si diranno nel terminare l'ora dell'orazione di dopo mezzo giorno, sonandosi alle cinque ore.

5. La Messa si cantarà nelli giorni Festivi, e in quelli della Prima, e Seconda Classe, e Festività dell'Ordine, Vespri, e Terza.

6. Li Matutini si cantaranno nella Natività del Signore, e li primi giorni della Pasqua di Resurrezione, e Pentecoste, e nel giorno della SS. Trinità.

7. E nell'altre Solennità si cantarà il Te Deum laudamus, e le Laudi, o il Te Deum solo, ed anco sino dal Capitulo delle Laudi, e in questo, e nelle Ceremonie si conformarano sempre con il Ceremoniale dell'Ordine, il quale dovranno tenere in tutti li Conventi della Santa Recollezione. L'Ora Prima si cantarà nella Vigilia della Natività di Nostro Signore in riguardo del Martirologio. L'ora di Nona nel giorno dell'Ascensione del Signore si cantarà nel medesimo tempo della medesima Ora. Si reciterà il Rosario ogni giorno immediatamente dopo Vespere.

3. Lo

7. Le Sorelle Converse di velo bianco per li Matutini, e Laudi recitino quindici Pater noster con quindici Ave Maria. Per Prima nove; Per Vespri dieci, e per l'altre Ore sette.

9. Per il modo di sonare le Campane, si osservi quello, che dispone il Ceremoniale dell'Ordine.

10. Le Novizie entreranno in Comunità nel Coro, recitando il Miserere, e terminate l'Ore uscirà la Comunità recitando il Salmo De profundis, e ciò sia con santa riverenza, e umiltà, che serva di edificazione a quelli, che lo sentono, ed operano.

CAPITOLO SECONDO.

Dell'Orazione Mentale, ed esame della coscienza.

1. Uno dei principali fini, per il che si dà principio a questa Santa Riforma è acciò che in vita perfetta, e unite con Dio le sue Religiose, trattino solamente d'Orazione, acciò con purità di vita, e d'anima fervino allo Sposo. E così si ordina, che ogni giorno vi siano due ore d'orazione Mentale, una per la mattina, che farà di Pasqua di Resurrezione fino alla Croce di Settembre, dalle cinque alle sei, e dalla Croce fino alla Resurrezione dalle sei alle sette, suonandosi per mezz'ora prima la Troccola per li Dormitorj, dicendo con voce divota l'avviso a lodare il Signore: L'altra farà dopo mezzo giorno dalle cinque alle sei, e ambedue si cominciaranno con l'Inno Veni Creator Spiritus. Si leggerà in punto, sopra che si mediti, e si terminerà l'orazione con l'Antifona Sub tuum præsidium.

2. Ogni giorno da quando si esce dalli Vespri fino toccate le tre, si ritirarà ciascheduna alla sua Cella alla lezione spirituale, o orazione, e non usciranno da quella fino che si suoni la Campanella della Comunità, e dopo prenderanno li loro lavori fino alle cinque.

3. L'esame di coscienza, si farà dopo la Messa Conventuale prima di andare al Refettorio, e dopo li matutini prima di ritirarsi.

CAPITOLO TERZO.

Della Confessione, e Comunione.

1. Si confessarano di Comunità, almeno due volte la settimana, o le feste, e sempre farà con il Confessore, che vi metterà il nostro Padre Provinciale, e il Definitorio, il quale dovrà essere di lettere, e spirito, come si richiede per governare anime, che dovranno trattare di tanta perfezione: e in questo si osservi quello, che ordina la Costituzione concessa dalla Santità d'Alessandro VII. a tutte le Religiose del nostro Ordine, e quello, che dispone il Sacro Concilio Tridentino, acciò non si manchi alla consolazione interiore delle Religiose. Parimente si comunicarano due volte ogni settimana, e le feste, lasciando il governo di questo punto all'arbitrio del prudente Confessore, e licenza della Madre Priora, se si devono concedere più comunioni delle sopraddette alle Religiose, che le chiederanno: osservino in questi giorni una dovuta ritiratezza, e silenzio, e sappiano le Religiose, che in questi giorni, non dovranno ricevere visite nemo dei Parenti più propinqui, se non farà in caso di urgente necessità, nè abbiano ricreazione dopò al pranzo nel giorno della

Comunione di Comunità ne' giorni più solenni, cioè della Natività del Signore, Epifania, Pasqua di Resurrezione, Pentecoste, Natività, ed Assunta della B. Vergine, SS. Pietro, e Paolo, e tutti i Santi, nè la sera prima della Comunione di Comunità.

CAPITOLO QUARTO.

Dell'Obedienza, e Povertà in comune, e in particolare.

1. L'Obedienza è quella nella quale si fonda il maggiore piacere di Dio, e tutta l'osservanza Religiosa, e così tutte le Sorelle obediscano la Priora, come Madre, considerando in quella l'Idio per il quale l'obediscono, e così non dovranno considerare a chi ordina, ma al gusto, che in obedire danno al Signore: Si osservi con grande attenzione, quello che circa questo punto ordina la nostra Apoftolica Regola, e ci detta la ragione. Ed anche l'essere venute alla S. Recollezione, per essere veramente povere amando questa virtù, e vivendo in perfetta nudità, piaceranno molto al Signore, dal quale fu tanto amata.

2. Per tanto si ordina, che nessuna Religiosa abbia cosa propria nella Cella, nè in altra parte, ed acciò abbia le cose necessarie ogni una, vi sia una Guardarobba, la quale abbi cura dell'abiti, ed altre suppellettili, dandoglieli la Tunicella, pulita ogni settimana, ed ogni altra cosa, che averà di bisogno, senza che loro abbino necessità d'inquietarsi per cercarle: ed incarichiamo alla Superiora, ed ordiniamo, che tenga tutte le cose necessarie, acciò le Religiose si vestino, e quella che in ciò sarà negligente, sia castigata a disposizione del Superiore, etiam con la sospensione dell'offizio, e le Religiose non dovranno tenere cosa alcuna per piccola, che sia senza licenza della Superiora, nè cambiare, nè commutare, nè dar fuori di Casa cosa alcuna, solo potranno ritenere nella Guardarobba due abiti, due Toccati bianchi, due veli negri, le Toniche, faccie, ed abiti segnati per il suo uso: tutto questo in potere della Guardarobba; e dello stesso modo vi dovrà essere una officina comune (che si chiama dispensa) dove stia quello, che apparterrà al cibo delle Religiose, e un'altra d'Infermaria con tutte le cose necessarie per regalo dell'Inferme.

3. Nelle Celle non abbino solo, che una Croce di legno, e quattro stampe di carta, & un scabello piccolo per sedere, ed un fughero, o stora, e un Cestello per il suo lavoro: li letti siano di legno nella forma, che dispone la Regola, sopra alcune tavole un Paggiaccio, lenzuoli di stame di lana, due coperte bianche, una coperta di stamigna, e un cuscino di tela per capezzale. Non dormino due insieme in un letto, sotto pena di privazione di offizio alla Superiora, che ciò permetterà.

§.4. Li abiti dovranno essere di faja bianca, o stamigna rozza, e la Cappa di faja ruvida colore di fuligine senza pieghe, e più corta, che l'abito otto dita, il mantello o faja interiore sia del colore della Cappa, o pardo, come non sia d'altra cosa, che di faja cordellata. Le Toniche siano di stamigna bianca ruvida: la circonferenza dell'abito sia di dodici palmi, e che non si strascini, nè scuopra il piede, e le maniche ritonde, e lunghe, sino a coprire la mano di sotto il braccio: lo scapulario sia sì lungo come la Tonaca da am-

Y y 2 bc

be le parti, nel quale, e nella Cappa si ponga la Croce, e la sua forma sia quella delle Religiose calzate, meno il ricamo. Le scarpe siano chiuse per maggiore onestà, osservino molto questa santa virtù della povertà considerando, che quella che farà maggiore nel dispregio del temporale, farà più ricca nello spirito per ottenere l'eterno.

CAPITOLO QUINTO.

Del Ritiramento, silenzio, Digiuni, e lavori manuali.

1. Si osservi con gran rigore la virtù del santo silenzio, e ritiro, che in quello sia bilanciata gran parte del profitto spirituale, e così al silenzio, che richiede la Regola, ordiniamo, che in nessuna maniera si parli in parte alcuna da che usciranno dalla recreazione, che sarà un'ora dopo pranzo, sino sonato il Vespero, e un'altra dopo cena, e doppio sonato alli matutini fino all'uscire di Prima; le ufficiali potranno parlare quando occorrerà nelle cose spettanti alli loro officij.

2. Nel Coro, Refettorio, e Dormitorio, si osservi sempre il silenzio: se sarà necessario di parlare alcuna cosa, sia con parole molto basse, umili, e oneste, che così dispone la nostra santa Regola.

3. La Madre Priora invigili, che le Religiose stiano ritirate nelle loro Celle, lavorando, o facendo alcun'altra cosa, di maniera che non si dia luogo all'oziosità, e in questo sia rigorosa, e molto più, che non uscissero fuori da quella nell'ore del silenzio, si di giorno, come di notte.

4. Li digiuni sono li proprj delle Spolie di Cristo, che tanto loro conviene digiunare, quanto respirare. E così s'ordina, che le Religiose di questa santa Recollezione digiunino dalla Croce di Settembre fino alla Natività del Signore in tutti li Lunedì, Mercoledì, Venerdì, e Sabato, se non farà che in quelli venghi alcuna festa solenne, conforme le Costituzioni con avvertenza che dall'Avvento fino alla Natività del Signore in tutti li Lunedì, Mercoledì, Venerdì, e sabbato, se non farà, che in quelli venghi alcuna festa solenne, conforme le Costituzioni con avvertenza, che dall'Avvento fino alla Natività del Signore, e dalla Quinquagesima fino a Pasqua eccettuate le Domeniche, dovranno digiunare, con mangiare pesce, si come ordina la nostra Santa primitiva Regola. Et oltre questi digiuni, dovranno osservare tutti quelli della Chiesa, vigilia di nostra Signora, e li Sabbati in venerazione del dolcissimo Nome di Maria, che con tanta riverenza, e tenerezza si osserva nella nostra Sacra Religione. Questi digiuni potrà la Madre Priora dispensare per l'età, fiacchezza, o altra giusta Causa, e per la medesima li potrà accrescere per la facoltà, che in ciò dà la primitiva Regola.

5. Nell'altri digiuni si osservi quello, che si osserva nel nostro ordine, assistendo la Madre Priora al pranzo, e collazione, acciò siano secondo la possibilità del Convento, avendo riguardo in questo le Religiose, non al Regalo, ma al sostento necessario; confidando della Madre Priora, che in tutte le cose oprerà con prudenza, e carità, verso le sue figluole.

6. Il lavoro sia per la Comunità, e si faccia unitamente nel luogo da destinarsi dalla Su-

periora, e dovrà assistervi o la Priora, o la Superiore, o altra Monaca da deputarsi dalle medesime, e nel tempo del lavoro dovrà da una delle più giovani legerli qualche libro spirituale, o vita de'Santi, e Sante, e nessuna dovrà partire senza licenza, e necessità per ritornarvi subito, che questa sarà cessata, lasciando alla medesima Madre Priora la facoltà di poter dispensare sopra il ritrovarsi in detto luogo determinato per il lavoro comune secondo, che conoscerà averne qualcheduna delle Monache necessità. Non se gli affegni un tanto di lavoro, ma si potrà offerire alcun premio spirituale a quella, che terminerà più presto il suo lavoro.

CAPITOLO SESTO.

Delle Inferme, e Deforte

1. Con grande amore siano medicate le Sorelle inferme, per il cui effetto vi sia una la quale sia molto diligente, e caritativa, alla quale dovranno obbedire in quello, che loro ordinarà, conformandosi con la povertà, che osservano. Che la Madre Priora applicarà grande attenzione in provvedere le cose necessarie, siano curate nell'infermeria, e la Madre le visiti con gran carità, e facciano cioè l'altre per consolazione delle Pazienti: s'invigili molto, acciò siano loro amministrati li Santi Sacramenti, e l'assoluzione dell'Ordine, acciò ricevino si gran bene per il viaggio, che aspettano quelle, che si trovaranno in pericolo di morire, ed in tutto si osservi quello, che ordina il Ceremoniale.

2. Nel loro funerale, ed altre esequie, si faccia con ciascuna quello che con tutte; e le Religiose tutte dell'Ordine secondo la disposizione delle nostre Sante Costituzioni nel Capitolo che parla di questo punto.

CAPITOLO SETTIMO.

Della Clausura, Parlatorio, e quelli, che potranno parlare in quello.

1. Si dovrà osservare perpetua Clausura; senza che le Religiose possino uscire dal loro Convento, solo per incendio, male pestilenziale, o altri casi che a ciò l'obbligasse secondo la Costituzione VIII. *Deconi* del B. Pio V., e se sarà possibile non senza consulta, e licenza dell'Superiori della Religione, potranno anche uscire, quando saranno elette per Superiori di altri Conventi, e per altra fondazione: stando sempre pronte all'obbedienza, se gli sarà ordinato, che ritornino dopo di aver terminato il tempo, e compiuta la funzione, per la quale sono uscite; e questo sia loro avvertito, e non si permetta la loro uscita in altro modo.

2. Nella Clausura non potrà entrare persona alcuna, se non è nelli casi, che permettano la Legge, Concilio, e Costituzioni Apostoliche, nè si apra la Porta Regolare.

3. In questo si ponga grande attenzione per non incorrere nelle censure, e pene imposte, come cosa, che porta seco gran rilassazione oprando il contrario.

4. Per entrare alcuna Persona per cosa necessaria, andrà avanti con una Campanella la Madre Priora, o la Guardia degli Uomini acciò le altre in udirla si guardino di non esser viste, e

la

la Persona, che entrerà sia sempre accompagnata sino esca fuori.

5. Nella Porta regolare non si permetta visita, nè conversazione di persona alcuna di qualsivoglia condizione, e in questo invigili grandemente la Madre Priora, e le Portinare, e nella visita si esaminino in questo punto, e se si trovarà esservi stata dispensa, o rilassazione si castighi con rigore.

6. Nella Porta regolare dovranno esservi tre chiavi; una la tenghi la Madre Priora, un'altra la Madre Sottopriora, & un'altra la Rotara maggiore, e non si possino dare le chiavi l'un'all'altra, ma che aprino, e serrino tutte tre unite, e in caso d'infermità si nomini un'altra.

7. Nel Parlatorio vi sia una Cancellata di ferro con punte della parte di fuori, e della parte di dentro, un'altra di legno lontano in buona distanza, e a quella di dentro vi dovrà essere uno sportello di tela negra, oscura col suo telaro, nel quale sia la ferratura; e di questa, e della Porta della Cancellata, dovrà avere le chiavi la Madre Priora, e di quella del Coro, e del Comunicatorio; le quali darà per aprire negli giorni della Comunione, e quella del velo del Coro durante la Messa, e quando vi faranno li matutini cantati, e quando gli parerà essere necessario; ma il velo della Cancellata non si apra per cos'alcuna senza licenza del nostro Padre Provinciale, ne la Madre la conceda solo che in alcuna occasione, e per persone di molta autorità.

8. Nel Parlatorio nessuno entri a parlare, nè a visite, senza espressa licenza della Superiora, e questo sia con Padre, Madre, Fratelli, e Zii, a persone Religiose di vita lodevole: e questo non sia nell'Avvento, nè in Quadragesima, nè negli giorni di Comunione di Comunità, nè in questi tempi scrivino le Sorelle lettere, ma sia in quelli la loro corrispondenza solo con Dio.

CAPITOLO OTTAVO.

Della Visita, Elezione d'Offizj, e loro autorità.

1. La visita appartiene al nostro Padre Provinciale, e sia nella conformità che dispongono le Costituzioni dell'Ordine, ed osservino con gran venerazione li precetti, che da quelle risultano.

2. Si faccia l'elezione della Madre Priora secondo il tenore delle Costituzioni, che parla circa questo punto, e nella forma, che sono elette nell'altri officij le Religiose dell'altri Conventi, per il cui effetto si serva il Presidente in tutto, e per tutto di quello, che ordina la Costituzione, tanto circa la qualità di quelle che dovranno essere elette, quanto nel modo d'elegerle, e dare le possessioni all'elette.

3. Alla Madre Priora appartiene esser vigilantissima nell'obblighi del suo officio, visiti le Celle, ed officine, e provvedere le cose necessarie in quelle, che non vi manchi cosa alcuna. Invigili grandemente, che le Religiose vivino ritirate ciascheduna nella sua Cella, che non stiano oziose, che si osservi con rigore il santo Silenzio, e l'altre cose, che riguardano alla maggior perfezione, si porti con prudenza nel rigore, e soavità, ed in tutto procuri di dare esempio, e che lo diano l'Anziane alle minori. Tutti le diano conto di quello, che sarà necessario, sì nel

temporale, come nello spirituale, acciò da per sé o con consulta delle sue Discrete, che dovranno essere le cinque più Anziane, provveda le cose più convenienti, e se a loro parerà consultare con li Superiori dell'Ordine, lo facciano.

4. L'offizio della Madre Sottopriora è di agitare in tutte le cose con fedeltà alla Madre Priora, ed all'assistenza del Coro di giorno, e di notte, e si dica l'Offizio Divino con divozione, e pausa, e della pulitezza del Coro, e di metter nelli Sabbati nel Refettorio la Tabella delli Offizj, e di fare, che s'osservino, ed adempiscano.

5. Abbia un Inventario delle cose del Convento, e sia molto zelante dell'osservanza delle Costituzioni, e che si legga ogni giorno nel Refettorio un Capitolo di esse, e li venerdì durante tutta la Tavola.

6. L'offizio della Madre Maestra delle Novizie è indirizzare le nuove Pianti, e così deve essere scelta la più zelante, procurando più presto di essere amata, che temuta dalle sue Novizie. Insegni loro quello, che dovranno osservare, e professare con amore, sotto la sua obbedienza dovranno stare per quattro anni dopo professe, gli dia animo grande all'Orazione, ed obbedienza.

7. In tutto gl'insegni, che si esercitino nelle virtù, acciò vivino perfette.

8. Nella Santa Recollezione doveranno le Novizie con la loro Madre Maestra, si con tutte con la Madre Priora, consultare almeno una, o due volte ogni mese le cose loro interne, ed il loro spirito, acciò siano agiutate dalla loro direzione, buoni consigli, e dottrina, e tutte vivino humili, riverenti, ed obbedienti alla volontà di altri, ch'è il primo, e principale gradino della vita religiosa. Parimente è di quest'offizio l'attendere alla polittezza del Convento.

CAPITOLO NONO.

Della Sagrestiana, Rotara, ed altre ufficiali.

1. La Rotara maggiore dovrà ricevere tutte l'ambasciate, e rispondere con voce bassa, ed umile nella Ruota: di tutto quello, che gl'anderà, ne dia parte alla Superiora: e di quello, che passerà per la detta Ruota, e Portaria, non ne dia parte a nessun'altra: nè riceva, nè dia lettere, nè viglietti per dentro, o fori di casa, senza che prima li riveda la Madre Priora, sotto pena di essere deposta dall'offizio: ferri la Ruota nelle ore assegnate del Silenzio: nel tempo delli Divini officij, e Refettorio, se le dia una Compagna, che l'aggiuti; ed ambe siano del zelo, e religione, che richiede tal officio.

2. La Sagrestiana servirà al Signore in questo officio con la pulitezza, e venerazione che sarà possibile, chiedi alla Superiora le cose necessarie per la Chiesa, e Sagrestia, ed abbia cura di chiamare le sorelle al Confessionario nelle Vigilie, e giorni della Comunione.

3. Per la Ruota della Sagrestia, che deve servire solamente per l'amministrazione delle cose del culto Divino, non riceva ambasciate, nè per dentro, nè fuori di Casa, nè in quello permetta alcuna pratica con persona veruna qualsivoglia, che sia. Invigili grandemente, che si osservi il silenzio, se vuol dare al suo officio la divozione, che si richiede.

4. La Madre Priora con consulte delle Discrete